

Regolamento

per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti comunali nell'ambito di opere/lavori, servizi e forniture

(D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 113)

INDICE

Art. Descrizione

- 1 Oggetto ed ambito di applicazione
- 2 Costituzione e quantificazione del fondo ex art. 113, c. 2, D.Lgs. 50/2016 - Ripartizione del fondo incentivante
- 3 Fondo per l'innovazione
- 4 Conferimento incarichi di progettazione e di funzioni tecniche interne
- 5 Responsabile unico del procedimento
- 6 Distribuzione, ripartizione e liquidazione del fondo
- 7 Decurtazioni dell'incentivo al personale interessato
- 8 Assicurazioni
- 9 Disposizioni Varie
- 10 Rinvio
- 11 Disciplina transitoria
- 12 Entrata in vigore e forme di pubblicità

Articolo 1

OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113, comma 3, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50.
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione tra il personale comunale del fondo per la incentivazione e l'innovazione, costituito per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione dei contratti nel rispetto dei documenti a base di gara, dei progetti e dei tempi e costi prestabiliti
3. Alla ripartizione del fondo partecipa il personale con qualifica di responsabile unico del procedimento ed i dipendenti comunali che svolgono le funzioni tecniche indicate al precedente comma 2, nonché i loro collaboratori, con esclusione dei dirigenti.

Articolo 2

COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO EX ART. 113, c. 2, D.LGS. 50/2016 - RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

1. Il fondo di cui all'articolo 113, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è costituito ed alimentato da una somma, comprensiva degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Comune, pari alla misura definita al successivo comma 2 rispetto all'importo posto a base di gara di **ciascuna** opera o lavoro, nonché di ciascun servizio e fornitura per i quali sia stato nominato il direttore dell'esecuzione.
2. Il fondo è destinato alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico.
3. L'entità del fondo di incentivazione, viene fissata come segue:
 - per importi di lavori, servizi, forniture di importo a base di gara sino a 100.000 €.

- 2 % se trattasi di lavori interamente progettati dagli Uffici comunali;
 - 1,5 % negli altri casi;
 - per importi di lavori, servizi, forniture di importo a base di gara superiori a 100.000 €. e sino a 300.000 €.:
 - 1,5 % se trattasi di lavori interamente progettati dagli Uffici comunali;
 - 1,0 % negli altri casi;
 - per importi di lavori, servizi, forniture di importo a base di gara superiori a 300.000 €.:
 - 1,00 % sino ad un massimo di € 10.000,00 di valore assoluto di entità del fondo, se trattasi di lavori interamente progettati dagli Uffici comunali;
 - 0,50 % sino ad un massimo di € 8.000,00 di valore assoluto di entità del fondo, negli altri casi.
3. **L'80%** (ottanta per cento) del fondo come sopra computato, costituisce fondo incentivante ed è ripartito tra il personale dipendente direttamente coinvolto con le modalità specificate nel presente regolamento. Tale quota è comprensiva degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione comunale.
4. **Il 20%** (venti per cento) del fondo come sopra computato, costituisce fondo per l'innovazione ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all'art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 così come riportati al successivo articolo 3.
5. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate sugli importi a base d'asta sono inseriti nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro, del servizio o della fornitura in sede di approvazione del progetto esecutivo del lavoro, o del progetto/programma attuativo del servizio o della fornitura.
6. Relativamente ai criteri di ripartizione del fondo di cui al precedente comma 2, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro sulla base delle seguenti percentuali:

PER LAVORI

FUNZIONI SVOLTE	%	Percentuale di ripartizione - RUP	Percentuale di ripartizione – Assegnatari funzioni tecniche	Percentuale di ripartizione - Collaboratori
Programmazione	30	16	12	2
Verifica e controllo	22	14	7	1
Esecuzione lavori	40		22	18
Collaudo tecnico - amministrativo	8		6	2
TOTALE	100	30	47	23

PER SERVIZI E FORNITURE

ATTIVITA' GENERALE	QUOTA	ATTIVITA' SPECIFICA	Percentuale di ripartizione – R.U.P.	Percentuale di ripartizione - Collaboratori
Pianificazione	10	Analisi dei fabbisogno con relativi atti e redazione programmi	6	4
Fase di gara	25	Predisposizione e controllo degli atti di gara, partecipazione e segreteria commissioni di gara, attività di acquisto	15	10
Fase esecutiva	45	Coordinatore sicurezza fase esecutiva	7	3
	8	Direzione esecuzione del contratto	15	6
		Vigilanza	10	4

		esecuzione del contratto		
		Verifica di conformità	15	5
TOTALI	100		68	32

8. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli di cui al precedente art. 1 comma 3 che assumono, in rapporto alla singola attività specifica e nei modi di cui al successivo art. 4, la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub-procedimento o attività.

9. Dall'incentivo è escluso, se presente in organico, il personale con qualifica dirigenziale.

10. I collaboratori tecnici od amministrativi sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti ecc.) svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'attività stessa.

11. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.

12. L'aliquota destinata ai collaboratori può essere motivatamente ridotta od incrementata da parte del dirigente o del responsabile del servizio, sentito il responsabile dell'attività, sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva del/i collaboratore/i. Anche in questo caso il responsabile dell'attività è destinatario della parte residua prevista per l'attività detratta della quota assegnata ai collaboratori.

13. Qualora, per la particolare natura del progetto, si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna (ove ammesso), il compenso per la prestazione resa dal collaboratore esterno, determina la corrispondente esclusione del compenso al personale interno.

14. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al presente articolo.

15. Al personale che svolge le funzioni di cui al presente articolo nell'ambito della Centrale Unica di Committenza può essere riconosciuta, da ciascun ente associato in base agli accordi costitutivi di tale organismo, una quota non superiore ad un quarto degli incentivi di cui al precedente comma 6.

16. L'erogazione dell'incentivo spetta unicamente per le attività riferibili a contratti di lavori, servizi o forniture che, secondo la legge, sono stati affidati previo espletamento di una procedura comparativa e, relativamente agli appalti relativi a servizi e forniture, si applica solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione inteso quale soggetto autonomo e diverso dal RUP.

Articolo 3

FONDO PER L'INNOVAZIONE

1. Il **20 per cento** delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

2. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori;

3. Il fondo per l'innovazione come sopra determinato viene computato su tutte le forme incentivanti attivate a norma del presente regolamento, viene assegnato ad apposito capitolo di bilancio ed è assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.

4. Nella determinazione delle modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente articolo hanno priorità le esigenze di innovazione dei settori tecnici del Comune.

Articolo 4

CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE E DI FUNZIONI TECNICHE INTERNE

1. L'affidamento degli incarichi di progettazione interna ai dipendenti è effettuato con provvedimento formale del Sindaco, sentita informalmente la Giunta comunale, garantendo un'opportuna rotazione fra il personale abilitato all'esercizio della professione.

2. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare i nominativi dei dipendenti, costituenti il gruppo di lavoro, incaricati della responsabilità unica del procedimento, della verifica preventiva del progetto, del collaudo tecnico-amministrativo o verifica di conformità e della redazione del certificato di regolare esecuzione, nonché, su indicazione dello stesso responsabile unico del procedimento, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della programmazione della spesa, della direzione lavori e di quello che partecipa e/o collabora a dette attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.

3. Il predetto personale destinatario dell'incentivo di cui al precedente art. 4, è individuato, su indicazione del Responsabile unico del procedimento, in relazione alla natura dell'appalto di lavoro, servizio o fornitura ed alla funzione che deve svolgere nell'ambito del procedimento, in rapporto alle attività specifiche necessarie, tra quelle indicate agli artt. 1 e 2.

4. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono altresì essere indicati, su proposta del responsabile unico del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalla legge ed in particolare dall'articolo 102 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dalle relative norme regolamentari.

Articolo 5

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

1. I responsabili unici dei procedimenti, pur mantenendo le prerogative che la legge loro assegna, fanno riferimento al Responsabile di servizio cui appartengono, se persona diversa, ovvero al dirigente/funziionario apicale perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati.

2. Il Responsabile unico del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

3. Il Responsabile unico del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo, relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivati al Comune, in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

Articolo 6

DISTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il gruppo di lavoro è proposta dal Responsabile Unico del Procedimento in conformità agli atti di costituzione dei gruppi dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate a ciascun dipendente.

2. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del Responsabile del Servizio che vi provvede sulla scorta delle note di liquidazione ricevute dal competente Responsabile Unico del procedimento.

3. La ripartizione tra il personale originariamente individuato, al fine di confermare l'effettivo contributo singolarmente apportato, è oggetto di verifica al termine della prestazione resa, con le stesse modalità della fase iniziale. Nel solo caso di significativa differenza fra i contributi inizialmente ipotizzati e quelli effettivamente corrisposti dai singoli dipendenti si procederà all'adeguamento della percentuale dell'incentivo.

4. Gli incentivi maturati, al lordo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Comune, a favore dei dipendenti sono liquidati in busta paga al personale interessato previo accertamento dei presupposti di erogabilità dell'incentivazione.

5. Nel caso di lavori, servizi e fornitura di durata superiore ai due anni, le quote di incentivo spettanti possono essere liquidate in modo frazionato rispetto alla durata del contratto e per prestazioni già rese, con cadenza annuale.

6. Gli incentivi corrisposti nell'anno a ciascun dipendente non possono in ogni caso superare il 50% del relativo trattamento economico complessivo annuo lordo, anche se percepito da diverse amministrazioni.

Articolo 7

DECURTAZIONI DELL'INCENTIVO AL PERSONALE INTERESSATO

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, terzo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. l'incentivo erogato ai sensi del presente regolamento viene ridotto nei seguenti casi:

- Il mancato rispetto dei tempi non giustificato da comprovati motivi d'ufficio rispetto al cronoprogramma, comporterà una riduzione del compenso dovuto a titolo di incentivo nella misura dell'1% della quota spettante per ogni mese di ritardo, nella misura massima complessiva del 10% relativamente a ciascuna singola attività per la quale si è registrato il ritardo (es. ritardo nella redazione del progetto definitivo di 2 mesi: 2% di riduzione della quota percentuale spettante per l'attività di redazione del progetto definitivo).

- Il mancato rispetto dei costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo o dei disciplinari inerenti servizi e forniture, depurato del ribasso d'asta offerto, comporterà una decurtazione delle percentuali dovute a titolo di incentivo proporzionale all'incremento del costo.

- Ai fini dell'applicazione del presente comma non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni, né i ritardi derivanti da cause non dipendenti dall'attività degli incaricati (es. gare deserte, risoluzioni contrattuali, ritardi o inadempimenti imputabili alle Ditte ecc..)

6. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, al responsabile del procedimento nonché ai dipendenti del gruppo di lavoro altresì firmatari del progetto, non è corrisposto alcun incentivo; ove già corrisposto, il Comune procede al recupero delle somme erogate.

7. La quota di incentivo non corrisposta al personale interno per le decurtazioni di cui al presente articolo costituisce economia di spesa.

Articolo 8

ASSICURAZIONI

1. Relativamente alla assicurazione sui rischi delle attività dei dipendenti dell'Ente ai quali sono assegnate le progettazioni di lavori, si applica quanto espressamente previsto dall'Art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 che, al comma 4, espressamente stabilisce che "sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione.". Tali polizze assicurative devono garantire copertura a tutte le attività di progettazione e direzione lavori di cui al comma 1 del precitato art. 24.

2. Gli oneri connessi alle assicurazioni previste dalla legge e dal presente articolo vengono, di norma, imputati sul progetto a cui si riferiscono ovvero stanziati autonomamente dall'amministrazione comunale.

Articolo 9

DISPOSIZIONI VARIE

1. In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività tecnica aggiuntiva, l'incentivo va riconosciuto sull'importo della perizia di variante e suppletiva.

2. L'interpretazione autentica del presente regolamento competerà alla Giunta Comunale. Sono capacitati a chiedere l'interpretazione autentica i seguenti soggetti:

- a) le rappresentanze sindacali unitarie;
- b) i dipendenti interessati dalla ripartizione;
- c) I funzionari apicali comunali competenti per materia;
- d) il Sindaco e tutti gli Assessori.

Articolo 10

RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

Articolo 11

ENTRATA IN VIGORE E FORME DI PUBBLICITÀ

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione.

2. Il presente regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio comunale e nella apposita sottosezione della sezione "amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune.